



**NORME REGOLAMENTARI**  
**PER LA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE**  
**PER ASPIRANTI MAESTRI DI**  
**SCI ALPINO – FONDO - SNOWBOARD**



*(deliberato dal Consiglio Direttivo il 18 aprile 2012)*

**Art. 1**

Durata del Corso di Formazione

- a) Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. del 23 Novembre 1992 N° 50, per ottenere l'abilitazione professionale, i corsi di formazione hanno una durata minima di **90 giorni**
- b) Fatto salvo il completamento del percorso formativo, inteso come frequenza completa (dei 90 gg) ex art. 3 del presente Regolamento, nei due iter formativi successivi alla selezione tecnica; richiamato quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2007, n. 45-7104, attesa la possibilità del COLLEGIO, di derogare al predetto requisito per malattia o altri comprovati casi di forza maggiore, dei quali si dovrà produrre idonea documentazione a supporto della richiesta;
- c) il candidato che nel corso dei due iter formativi (o in quello seguente in forza dell'eventuale deroga di cui al punto b) del presente articolo) non dovesse superare e/o sostenere gli esami afferenti alla sezione tecnica, didattica e culturale, potrà sostenere nuovamente gli stessi, entro i due corsi successivi. In tal caso assumerà lo status di "fuori corso" e sarà tenuto a contribuire annualmente con un importo pari al 50% della quota al netto del contributo regionale (se previsto) per ogni ulteriore iter formativo frequentato.

**Art. 2**

Convocazioni partecipanti

- a) La convocazione dei partecipanti avviene a cura dell'Ente Formativo
- b) A ciascun allieva/o viene consegnato, una volta definito, il calendario di massima (il quale potrà subire variazioni legate a esigenze tecniche e/o di innevamento a insindacabile giudizio dei Responsabili del Corso) comprensivo delle date dei vari moduli; seguirà la convocazione alla quale i partecipanti dovranno dare conferma inderogabilmente entro la data fissata sulla stessa via E.mail all'indirizzo \_\_\_\_\_
- c) Se manca la conferma nelle modalità di cui sopra, l'allieva/o non potrà essere accettato al modulo. Qualora dovesse presentarsi sul campo direttamente, verrà considerato assente a tutti gli effetti. Sarà cura degli Istruttori/docenti segnalare questi casi ai Responsabili del Corso
- d) Le convocazioni verranno inoltrate esclusivamente via posta elettronica ed è pertanto obbligatorio per tutti i partecipanti disporre di una casella di posta elettronica funzionante.

**Art. 3**

Assenze

- a) In fase d'esecuzione di ciascun modulo, nessuno ( Ente, Docente, eccetera ) può autorizzare eventuali assenze al modulo stesso;
- b) Ai fini dell'ammissione agli esami previsti, le assenze, sono ammesse in ragione del 10% della durata del corso (90 giorni di corso ovvero 9 (nove) giorni massimi di assenza);
- c) In ogni modulo non potranno essere effettuate più del 30% (trenta per cento) di assenze - ovvero a titolo di esempio su un periodo di 8 giorni non potranno essere fatte assenze superiori a 2,5 giorni ovvero su un periodo di 3 giorni non più di 1 - la somma di tali assenze non potrà eccedere - in ogni caso - il limite massimo di cui alla lettera b del presente articolo (9 giorni);



**NORME REGOLAMENTARI**  
**PER LA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE**  
**PER ASPIRANTI MAESTRI DI**  
**SCI ALPINO – FONDO - SNOWBOARD**



- d) Le assenze superiori al 30% di ogni modulo comporteranno necessariamente la ripetizione del modulo.

**Art. 4**

Recupero Modulo

- a) Di norma viene concessa una sola possibilità per recuperare un modulo perso. Per recuperare un modulo perso, spetta al partecipante attivarsi per chiedere all'Ente Formativo di essere convocato; diversamente si perde irrevocabilmente l'ammissione all'esame finale. Tali recuperi saranno da svolgersi in una successiva sessione di recupero (se previsto) o nel corso immediatamente successivo.

**Art. 5**

Ritardi

- a) Premesso che la puntualità è alla base di ogni rapporto di lavoro e nel caso di specie rappresenta un requisito primario per poter operare come Maestro di Sci, i ritardi comporteranno l'attribuzione di una mezza giornata di assenza e contribuirà al conteggio dell'ammontare globale delle giornate di assenza di cui all'art 3 lettera b del presente Regolamento.
- b) In caso di ripetuti e reiterati ritardi l'allievo potrà incorrere nel provvedimento della sospensione dal modulo da disporsi sulla scorta dell'art. 7.

**Art. 6**

Ulteriori disposizioni, criteri e procedure del corso

- a) Nello svolgimento del corso in oggetto potranno essere comunicati a ciascun allievo ulteriori disposizioni, criteri e procedure circa l'iter e le modalità di svolgimento del ciclo formativo da seguire a cui ciascun allievo ha l'obbligo di attenersi.
- b) Il Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte avrà inoltre il compito di procedere alla valutazione dei casi di impossibilità a partecipare al corso di formazione in oggetto

**Art. 7**

Provvedimenti disciplinari

- a) l'aspirante maestro, durante l'intero iter formativo deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e deve svolgere la propria attività formativa con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri formativi con coscienza e diligenza;
- b) il comportamento dell'aspirante maestro, deve essere consono alla dignità ed al decoro anche al di fuori delle attività didattico-formative. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed alla categoria alla quale aspira ad appartenere;
- c) l'aspirante maestro di sci deve mantenere sempre nei confronti dei compagni di corso un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività didattico-formativa;
- d) In caso di violazione dei principi di cui sopra, i Responsabili della Formazione (tecnico e organizzativo), acquisito il parere del docente Responsabile dell'insegnamento di leggi e regolamenti professionali, propongono al COLLEGIO, con parere motivato e in relazione



## NORME REGOLAMENTARI PER LA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI ALPINO – FONDO - SNOWBOARD



alla gravità dei fatti, i provvedimenti disciplinari. Il Consiglio Direttivo del COLLEGIO delibera in merito alla proposta. Le sanzioni disciplinari possono essere:

ammonizione  
sospensione  
espulsione

- a) Tali provvedimenti sono motivati e disposti per iscritto.
- b) Nel caso del provvedimento di sospensione, l'aspirante non potrà firmare il registro né presentarsi sul campo per tutta la durata della sospensione.
- c) L'espulsione ha effetto dal momento della comunicazione all'interessato e può anche non essere preceduta dal provvedimento di ammonizione o dalla sospensione.

### Art. 8

#### Divisa di corso

- a) E' fatto obbligo a tutti i partecipanti al corso di formazione, di indossare la "divisa del corso", la quale dovrà essere tenuta in ordine e pulita per tutta la durata del corso.

### Art. 9

#### Ulteriori disposizioni

- a) Il corso si svolgerà in modo itinerante all'interno della Regione Piemonte e fuori dal territorio Regionale; per ragioni organizzative/didattiche, è fatto obbligo – in via esclusiva per i moduli formativi svolti all'esterno della Regione – di utilizzare la struttura alberghiera segnalata nella convenzione.

### Art. 10

#### Crediti formativi tecnici/didattici

- a) In ottemperanza al disposto della DGR 42-1613 del 28 febbraio 2011 e s.m.i, è istituito un sistema di crediti valutativi a valere sulle sezioni d'esame tecnico e didattico. Tali crediti, frutto delle valutazioni effettuate durante l'iter formativo, verranno attribuiti in ragione di una percentuale compresa tra il 50 e il 70% per l'esame tecnico ovvero tra il 20 e il 40% per l'esame didattico ogni 0,10 in aumento rispetto al voto base di 18,25 se espresso in trentesimi oppure al voto 6,25 se espresso in decimi. Il "bonus" così conseguito andrà a sommarsi alla votazione finale conseguita nell'esame di riferimento (tecnico oppure didattico)

### Art. 11

#### Crediti formativi esame finale

- a) In ottemperanza al disposto della DGR 42-1613 del 28 febbraio 2011 e s.m.i, è istituito un sistema di crediti valutativi a valere sull'esame finale di qualifica per i candidati che presenteranno un'attestazione di conoscenza delle lingue straniere, sulla scorta del sistema C.E.F.R. (*Common European Framework of reference for Languages*) di livello almeno B1. Il credito viene determinato nella misura di 0,20 per la conoscenza certificata di una lingua ovvero di 0,50 per la conoscenza certificata di due lingue.
- b) Il credito andrà sommato alla media conseguita dal candidato nella sezione d'esame con un punteggio più basso, in caso di non raggiungimento della sufficienza il credito verrà congelato e diventerà utilizzabile nella successiva sessione d'esame.